

Avv. Giuseppe Varisco – Avv. Ignazio Fiore

Patrocinanti in Cassazione

Dipartimento Lavoro e Previdenza

Avv. Salvatore Ricca
Avv. Elisa Linguanti
Avv. Pasquale Vallone
Avv. Silvia Notaro
Dott. Simone Catalanotto

Dipartimento Civile e Commerciale

Avv. Maria Antonella Ciaravella
Avv. Carla Schillaci
Avv. Sara Valeria Sapienza
Avv. Giulia Lo Giudice
Avv. Riccardo Sangiorgi

TRIBUNALE CIVILE DI VERBANIA

- Sezione controversie di Lavoro, Previdenza e Assistenza –

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

*con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.
e contestuale istanza di trattazione da remoto (e/o scritta)*

Per la Dott.ssa **ARIANNA DITTA** (C.F.: DTTRNN73A51G273L) nata l'11.01.1973 a Palermo e residente in Sambuca di Sicilia (AG), Corso Umberto I n. 150/L, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'**Avv. Elisa Linguanti** (C.F.: LNGLSE92R67C342B) e dall'**Avv. Ignazio Fiore** (C.F.: FRIGNZ79M13I533B), presso lo Studio dei quali in Palermo, Via Sammartino n. 6 (Cap. 90141) elegge domicilio, giusta [procura alle liti](#) in calce al presente atto (Ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e ss., si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni ai seguenti indirizzi P.e.c.: elisa.linguanti@pec.it - ignaziofiore@pecavvpa.it; Tel: 09150.73.339 – Fax: 091.619.72.35)

-Ricorrente-

CONTRO

- **II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F.: 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Via Arsenale n.21 (PEC: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it);

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Regione Sicilia** (C.F.: 80001830894), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* domiciliato per la carica in Palermo, Via San Lorenzo Colli n. 312/G (PEC: drsi@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Palermo, via V. Villareale n.6 (PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it).



- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Regione Piemonte (C.F.: 80185250588)**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* domiciliato per la carica in C.so Vittorio Emanuele II n.70 (PEC: drpi@postacert.istruzione.it) rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Via Arsenale n.21 (PEC: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it);

-Resistenti-

E NEI CONFRONTI

- Di tutti i Dirigenti Scolastici controinteressati che hanno ottenuto il trasferimento all'esito delle operazioni di mobilità interregionale per l'Anno Scolastico 2023/2024 presso le sedi indicate dalla ricorrente quali "PREFERENZE" -come risultante dalla tabella allegata- e che in ragione dell'elevato numero e delle difficoltà di reperirne i recapiti, si chiede sin d'ora di autorizzare ex art. 151 c.p.c. la notifica attraverso pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza dedotta nel presente ricorso.

PER IL RICONOSCIMENTO

- Del diritto della ricorrente ad essere trasferita, nei ruoli della Dirigenza Scolastica della Regione Siciliana, per l'anno in corso -2023/2024- presso una delle sedi di lavoro indicate nella domanda di mobilità interregionale e più vicine al luogo di residenza e domicilio della persona disabile da assistere, previo Suo riconoscimento del diritto di precedenza *ex art. 33 co.5 L.104/92* e della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi preordinati all'esigenza di prestare attività lavorativa in prossimità della propria residenza. O, comunque, e subordinatamente per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere trasferita, per i medesimi motivi di urgenza, con assegnazione "anche in via provvisoria" presso un Istituto Scolastico prossimo a quello di residenza della disabile grave.

AVVERSO

- Il mancato accoglimento della domanda di mobilità interregionale per l'a.s. 2023/24 da parte del MIM -Ministero dell'Istruzione e del Merito- per come risultante dalla graduatoria per i seguenti motivi

IN FATTO

- La Dirigente Scolastica, Dott.ssa **ARIANNA DITTA**, è stata assunta alle dipendenze del MIUR in data **1.09.2019** con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, assegnata in servizio presso la Regione Piemonte, ed attualmente svolge il proprio incarico presso l'Istituzione



Scolastica Istituto Comprensivo “P. Carmine” di Cannobio (VB) -Cod. VBIC80300B-. ([All.1](#) - **Decreto conferimento incarico D.S. 1.09.19; [All.1bis](#) - Contratto individuale di lavoro del 18.08.22**) .

- In data **25.06.2023** la ricorrente -conformemente e secondo le istruzioni di cui all’Ordinanza Ministeriale del 19.06.23- ha presentato domanda di mobilità interregionale, inoltrata tramite posta elettronica all’USR Piemonte chiedendo il proprio trasferimento presso la Regione Sicilia ed indicando le seguenti Sedi preferenziali:

- 1) AGEE034005 - DD I CIRCOLO - GIOVANNI XXIII di SCIACCA
- 2) AGIC84400N - IC - DANTE ALIGHIERI di SCIACCA
- 3) AGPS02000P - LICEO SCIENTIFICO - ENRICO FERMI di SCIACCA
- 4) AGIS01200A - IIS - CALOGERO AMATO VETRANO di SCIACCA
- 5) AGIC85600X - IC DON BOSCO di RIBERA
- 6) PAIC82300E - I.C. CHIUSA/SCLAFANI- G. REINA di CHIUSA SCLAFANI (PA)
- 7) PAIC840008 - I.C. CAMPOREALE – CAMPOREALE (PA)
- 8) PAIC884002 - I.C. S. GIUSEPPE JATO/S.CIPIRELLO (PA)
- 9) PAIC8A900V - G. VASI di CORLEONE (PA)
- 10) PAIC88200A - I.C. PRIZZI (PA)
- 11) PAEE09500E - D.D. VILLABATE I - DON MILANI – VILLABATE (PA)
- 12) PAMM12600X - VILLABATE-PALUMBO P. di VILLABATE (PA)
- 13) PAIC88100E - I.C. PIANA DEGLI ALBANESI
- 14) PAIC892001 - I.C.S " MATTARELLA -BONAGIA" di PALERMO
- 15) PAIC81300X - I.C. PEREZ - M. TERESA DI CALCUTTA di PALERMO
- 16) PAIC8AC00X - I.C. SCINA'/COSTA – PA
- 17) PAIC8AY003 - I.C. MONTEGRAPPA /R. SANZIO-PA
- 18) PAIC8BE006 - I.C. N. SAURO - R. FRANCHETTI di PALERMO
- 19) PAIC855002 - I.C. RENATO GUTTUSO – PA
- 20) PAIC838008 - I.C.S. "EMANUELE VENTIMIGLIA" di BELMONTE MEZZAGNO (PA)
- 21) PAEE05700Q - D.D. " KAROL WOJTYLA" di BELMONTE MEZZAGNO (PA)
- 22) COMUNE DI TERMINI IMERESE
- 23) COMUNE DI BAGHERIA
- 24) COMUNE DI CASTELDACCIA



- 25) COMUNE DI CAPACI
- 26) COMUNE DI MONREALE
- 27) COMUNE DI BORGETTO
- 28) COMUNE DI CARINI
- 29) COMUNE DI PALERMO
- 30) PROVINCIA DI PALERMO
- 31) PROVINCIA DI TRAPANI
- 32) PROVINCIA DI AGRIGENTO
- 33) PROVINCIA DI CALTANISSETTA
- 34) PROVINCIA DI ENNA
- 35) PROVINCIA DI CATANIA
- 36) PROVINCIA DI MESSINA
- 37) PROVINCIA DI SIRACUSA
- 38) PROVINCIA DI RAGUSA

- Inoltre, a sostegno della domanda di mobilità, dichiarava le seguenti circostanze:

“-ricongiungimento familiare (coniuge residente e domiciliato nel Comune di Sambuca di Sicilia (Ag);

- figlia minore di anni 12 (04/01/2011) residente nel comune di sambuca di Sicilia (Ag);

- familiare (sorella) beneficiario di l.104/92 (art.3 c.1) ed invalidità con Percentuale dell'80%, residente e domiciliata in Sambuca di Sicilia (Ag);

- madre invalida civile al 100% residente e domiciliata nel comune di Sambuca di Sicilia Ag); esigenze professionali: -conciliazione vita familiare e vita lavorativa” ([All.2](#) - Domanda di mobilità del 25.06.23 e relativi allegati).

- Con Verbale Inps del **26.06.2023** (poi successivamente notificato alla Sig.ra Calcagno Angela, suocera della Dott.ssa Arianna Ditta) veniva attestato l'esito della visita medica e riconosciuto alla Calcagno Angela lo **status di portatore di handicap grave ex art.3, co.3, L.104/92.**

- Dal Verbale Inps, la Sig.ra Calcagno è affetta da: *“ESITI DI RECENTE FRATTURA PERTROCANTERICA FEMORE DX”. TRATTATA CHIRURGICAMENTE CON OSTEOSINTESI E CHiodo. DEFICIT COGNITIVO...*” nonché soggetto riconosciuto *“invalido*



con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art.30, comma 7 della legge 388/2000)” ([All.3](#) - Verbale Inps adottato in data 26.06.23).

- In *claris* risulta che l’anziana novataduenne (92 enne), è affetta da gravissime difficoltà motorie che non le consentono nemmeno di deambulare autonomamente. E peraltro, come si evince da Certificazione Medica rilasciata da MMG la Sig.ra Calcagno, a causa del deficit deambulatorio che la investe (nello specifico “*IN ATTO E’ IN CARROZZINA PERMANENTE...DEFICIT DEAMBULATORIO DA GONARTROSI SEVERA BILATERALE E ...PREGRESSA FRATTURA FEMORALE DX*”) è perennemente costretta a stare in carrozzina e necessita di assistenza continua ([All.4](#) - Certificato medico rilasciato dal MMG in data 15 settembre 2023).

- Sicché, in data **05.07.2023** la ricorrente (venuta a conoscenza e nella disponibilità del sopravvenuto Verbale INPS datato 26.06.23) inoltrava tramite PEO -prontamente e tempestivamente- all’USR Piemonte il “**DOCUMENTO SOPRAVVENUTO**” al fine di integrare la propria domanda di mobilità. Anche perché, la Dott.ssa Arianna Ditta, affine di primo grado della Sig.ra Calcagno, è referente unico in grado di assistere la propria suocera (caregiver) a cagione dell’impossibilità oggettiva degli altri familiari di prestare l’assistenza necessaria al disabile per i motivi che *infra* verranno meglio specificati.

- Con successiva **Nota prot. n. 8957 del 06/07/2023**, l’USR Piemonte, acquisita detta documentazione integrativa, correttamente provvedeva tempestivamente a trasmetterla all’USR Sicilia mediante **Pec inoltrata alle ore 12:11**, e quindi inopinabilmente entro i termini stabiliti per l’inizio dell’istruttoria procedimentale, prevista a decorrere dal **07.07.23** ([All.5](#) - **Integrazione Documentale del 06.07.23; [All.5bis](#) - Pec formato .eml USR Piemonte del 06.07.23**).

- In data **20.07.2023**, a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive della mobilità interregionale, preso atto del mancato accoglimento della domanda di trasferimento, la Dott.ssa Ditta -per il tramite dei propri Procuratori- formulava istanza di accesso agli atti ([All.6](#) – **Istanza di accesso agli atti; [All.6bis](#) – Istanza di accesso agli atti formato .eml**);

- In data **21.08.2023**, perveniva la documentazione richiesta, ed in esito ad un accurato ed approfondito esame si rilevava come **l’Amministrazione Scolastica avesse del tutto omissso di considerare -ai fini della redazione della graduatoria- il Verbale Inps della Calcagno Angela benché detto documento fosse stato trasmesso dall’USR Piemonte all’USR Sicilia**



mediante integrazione documentale del 06.07.23 ([All.7](#) – **Graduatoria mobilità interregionale D.S. del 13.07.23**);

- In data **25.08.23**, a cagione di quanto sopra, la ricorrente presentava reclamo/richiesta di annullamento in autotutela avverso la predetta graduatoria ed ivi contestava l'omessa valutazione della documentazione integrativa presentata, nonché la violazione e/o falsa applicazione dei criteri preferenziali stabiliti dalla Nota dell'USR Sicilia del 13.07.23 ed il contegno illegittimo assunto da parte datoriale nell'aver negato la mobilità alla lavoratrice ([All.8](#) – **Reclamo/richiesta di annullamento in autotutela del 25.08.23**; [All.8bis](#); [All.8ter](#); [All.8quater](#)-Pec formato .eml);

- In data **31.08.23**, perveniva riscontro da parte dell'USR Sicilia, con cui veniva comunicato il diniego/rigetto alla richiesta in autotutela ([All.9](#) - **Riscontro reclamo del 31.08.23**; [All.9bis](#)).

- L'USR Sicilia -a sostegno delle ragioni del rigetto- esponeva di aver graduato la Dott.ssa Ditta tra gli istanti non aventi assunto impegno a permanere e privi di diritto di precedenza e, conseguentemente, di aver considerato nella redazione della graduatoria solo ed esclusivamente l'anzianità di ruolo e l'età anagrafica;

- Nella circostanza è di fatto accaduto che l'Amministrazione ha -illegittimamente- omesso di valutare e considerare -ai fini della redazione della graduatoria- quale **titolo di preferenza il Verbale Inps del 26.06.23** trasmesso mediante integrazione documentale in data 05.06.23 (data certamente antecedente l'inizio della fase istruttoria).

- Sembrerebbe, altresì, che il documento sia stato ritenuto "tardivo" in quanto pervenuto oltre i termini previsti dalla circolare nazionale sulla mobilità fissata al 26.06.23.

- A sostegno del diniego, veniva altresì dedotta da parte dell'USR Sicilia, (1) l'assenza di documentazione attestante lo *status* di referente unico del disabile, (2) nonché l'assenza della dichiarazione di non ricovero dello stesso e (3) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altri parenti e delle ragioni per le quali non possano occuparsi direttamente dell'assistenza.

[Si osservi, tuttavia, come tale circostanza sia del tutto priva di autonoma efficacia e rilevanza, atteso che nel caso in esame si è proprio omesso di valutare il "documento principale" (ovvero il titolo di precedenza) dal quale trae fonte diretta il citato titolo preferenziale della ricorrente. E, peraltro, l'invocato *deficit* di allegazione, ben avrebbe potuto essere superato mediante una richiesta di integrazione documentale da parte dell'USR in fase di istruttoria procedimentale].



- Infine, concludeva l'USR Sicilia, rappresentando l'impossibilità di destinare un posto dirigenziale all'odierna ricorrente stante ***“l'Assenza di posti disponibili presso l'USR Sicilia per l'anno in corso atteso che sono stati tutti destinati ex lege alla mobilità interregionale e che le sedi residue non sono computabili quali posti vacanti, riferendosi a riserve di posti, riconducibili a vario titolo a dirigenti facenti parte dell'organico regionale ma titolari di altro incarico temporaneo o a contenziosi amministrativi ancora pendenti o a scuole diverse da quelle normodimensionate ai sensi della L. 111/2011”***.

- Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, le motivazioni addotte nell'atto di diniego sono lesive dei diritti della lavoratrice, e per quanto di ragione del fondamentale diritto/dovere all'assistenza del familiare disabile, con la conseguenza che entrambi i soggetti (Ditta e Calcagno) ad oggi sono gravemente pregiudicati: l'una nell'esercizio degli atti di tutela morale e materiale e cura alla suocera; l'altra nelle garanzie di assistenza che avrebbe dovuto ricevere dalla nuora. E del resto, proprio la distanza tra il luogo di residenza -Sambuca di Sicilia (AG)- e la sede di lavoro - Cannobio (VB)- che è ben superiore a 1.670 KM rende all'evidenza del tutto inconciliabile tale assistenza, per i motivi meglio *infra* esplicitati

SUL FUMUS BONIS IURIS

I. SUSSISTENZA DEL DIRITTO ALLA MOBILITA' INTERREGIONALE EX L.104/92 E S.M.I. STANTE IL TITOLO DI PRECEDENZA DELLA D.S. DOTT.SSA ARIANNA DITTA GIUSTO VERBALE INPS DEL 26.06.23 - DIRITTO DEL DISABILE ALL'ASSISTENZA.

- Il diritto della Dott.ssa Ditta, ex art. 33, co.5, L.104/92, ad essere trasferita presso una delle Sedi di preferenza indicate in seno alla domanda di mobilità interregionale del 25.06.2023 (e/o comunque in una sede prossima al luogo di residenza del disabile da assistere) emerge chiaramente dalla documentazione già in possesso del MIM ed ivi allegata al ricorso.

- Come si evince da quanto già anzi esposto -che ivi integralmente si richiama- l'USR Sicilia, prima dell'inizio dell'istruttoria procedimentale (prevista a decorrere dal 07.07.2023) era in possesso (indi aveva conoscenza, perché tempestivamente comunicato) del titolo di precedenza della Dott.ssa Arianna Ditta stante il sopravvenuto riconoscimento alla di Lei suocera dello *status* di portatrice di *handicap* grave giusto Verbale Inps del 26.06.23.



[Sul punto utile precisare, che il verbale INPS del 26.06.23 è stato notificato alla Sig.ra Calcagno in data successiva al 26.06.23 e ciò a conferma dell'oggettiva materiale indisponibilità del Verbale prima di quella data].

- **Tuttavia, in sede di istruttoria, l'USR Sicilia ha deliberatamente ed illegittimamente omesso di voler valutare la documentazione pervenuta ritenendola incomprensibilmente tardiva e disconoscendo del tutto il titolo di precedenza della Dirigente Scolastica.**

- In verità, quanto dedotto in sede di riscontro al reclamo del 25.08.2023, disvela al meglio l'approccio iper-formalistico, nonché l'effettiva fragilità degli argomenti adottati da parte datoriale; tutti orientati a giustificare il pregiudizio (di fatto) recato tanto alla D.S., quanto ulteriormente all'anziana disabile bisognosa di urgente tutela ed assistenza.

A. Sull'asserita "tardività" della documentazione integrativa:

- L'argomento in esame è privo di pregio nonché all'evidenza capzioso e strumentale. I termini indicati nella circolare nazionale sulla mobilità non possono essere considerati in alcun modo "termini perentori" e, conseguentemente, l'invio in data successiva a quella indicata nella suddetta circolare (peraltro antecedente l'inizio dell'istruttoria) non può comportare alcuna decadenza e/o nullità della documentazione (peraltro nel caso persino sopravvenuta). Anche perchè l'asserita "natura perentoria del termine" avrebbe dovuto trarre fonte da ben precisi riferimenti normativi di fonte legislativa od equiparata, per il vero del tutto inesistenti.

- La necessità di indicare dei termini in fase di mobilità, infatti, è solo ed esclusivamente volta ad assicurare un'organizzazione interna alla P.A. Con la conseguenza che, l'eventuale integrazione documentale non può in alcun modo essere considerata "tardiva" tanto da essere esclusa in sede di valutazione delle domande e formazione delle graduatorie. E' noto come la nozione di "tardività" è ontologicamente e logicamente inconciliabile con il concetto di "sopravvenienza documentale" pena l'insanabile loro contraddizione.

- Per cui, superato l'aspetto formale in ordine alla sicura "non perentorietà" del termine in esame, nel caso in esame l'integrazione documentale del 05.07.23 è comunque pervenuta all'USR in data utile (e certamente antecedente) l'inizio dell'istruttoria prevista a decorrere dal 07.07.23.

- Sicché, l'USR prima ancora dell'inizio della fase istruttoria era a conoscenza delle sopravvenute esigenze della Dott.ssa Ditta Arianna, motivo per il quale avrebbe dovuto certamente considerare e valutare la detta documentazione quale "titolo di preferenza" nella



predisposizione della graduatoria. Tanto più nel connaturato bilanciamento di interessi contrapposti: da un lato le esigenze organizzative della P.A., e dall'altro il diritto del soggetto riconosciuto disabile grave all'assistenza necessaria.

B. Sulla mancata allegazione nella domanda di mobilità della documentazione comprovante lo *status* della D.S. quale referente unico.

- Il rilievo in esame è anch'esso privo di pregio, nonché dichiaratamente strumentale a spiegare le ragioni di rigetto della domanda di Mobilità. Sarebbe bastato chiedere un'integrazione (o un soccorso istruttorio) alla D.S. sul punto, cosicché la medesima avrebbe ben potuto provvedere a dimostrare che, in effetti, è referente unico della Suocera (Sig.ra Calcagno Angela).

- Peraltro, che la D.S. sia effettivamente un referente unico-*caregiver*- della di Lei suocera Sig.ra Calcagno costituisce circostanza già riconosciuta da parte dello stesso Ministero (parte datoriale). Ciò è dimostrato in atti dalla circostanza che i **“permessi ex art. 33, co.3, L.104/92”**, sono stati legittimamente riconosciuti alla D.S. giusta Nota Prot. n. 12071 dell'11.09.23 ([All.10](#)

- **Nota Prot. 12071/23; [All.10bis](#) - Pec formato .eml).**

- Altrimenti, va da sé che parte datoriale sarebbe pervenuta ad altre determinazioni. Tuttavia, solo per mero scrupolo difensivo e rigore probatorio, al fine di dimostrare lo *status di* referente unico della ricorrente, si rappresenta che la Dott.ssa Ditta è ancor oggi l'unico familiare che può assicurare l'assistenza necessaria alla propria suocera disabile.

- Ed infatti, come si evince dal certificato di morte il marito della Sig.ra Calcagno -Sig. Giovanni Bonanno- è deceduto in data 11.10.2010. ([All.11](#) - **Certificato di morte**)

- Inoltre, nessuno dei tre figli ha la possibilità di prendersi cura della madre, in quanto:

- Il Sig. Calogero Bonanno (figlio) è affetto **“Diabete Mellito di tipo 2 in terapia insulinica e neoplasia vescicale recidivante”** che gli comporta l'impossibilità fisica e materiale a poter accudire e prestare assistenza alla madre disabile ([All.12](#) - **Certificato medico rilasciato dal MMG in data 15.09.23 al Sig. Calogero Bonanno**);
- Il Sig. Simone Bonanno (figlio) è residente e **domiciliato a Verbania** e pertanto oggettivamente impossibilitato a prestare assistenza in via continuativa alla madre disabile grave come da dichiarazione ivi allegata ([All.13](#) - **Dichiarazione Sig. Simone Bonanno; [All.13bis](#) - Certificato di residenza**);
- Il Sig. Nicolò Bonanno (figlio) della Sig.ra Calcagno Angela, nonché marito della Dott.ssa Ditta, seppur residente nel Comune di Sambuca di Sicilia, è impossibilitato a prestare



assistenza alla madre poiché Titolare della Rivendita Tabacchi n.6 con annessa ricevitoria Lotto n. AG4430 sita nel Comune di Sambuca Sicilia, giusta concessione dell'ADM.

Tale attività, come noto, richiede necessariamente la presenza sul luogo di lavoro del soggetto titolare della concessione, nonché l'impossibilità di gestire autonomamente gli orari di apertura/chiusura. Il concessionario, infatti, è tenuto ad osservare un orario di esercizio non inferiore a quello fissato dall'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione Distaccata di Agrigento e deve necessariamente rispettare i giorni di apertura dei punti di raccolta del gioco che devono restare aperti tutti i giorni tranne quelli riconosciuti festivi agli effetti civili. Ed inoltre, la sospensione non autorizzata delle attività di accettazione delle giocate del lotto – a qualsiasi titolo messa in atto dal concessionario- comporta l'applicazione di una penale, nonché la revoca della concessione da parte dell'ADM ([All.14](#) - **Dichiarazione Sig. Nicolò Bonanno**; [All.14bis](#) - **Contratto di concessione ADM pag. 1 e 2**). Da ciò, deriva, l'impossibilità oggettiva del Sig. Nicola Bonanno di prestare e, garantire, l'assistenza necessaria alla propria madre.

- Quanto sopra, dimostra l'impossibilità oggettiva degli altri familiari di prestare l'assistenza alla Sig.ra Calcagno Angela. Ed, ecco perché la **Dott.ssa Arianna Ditta risulta l'unico familiare - caregiver-** in grado di prestare attività di assistenza in favore della Calcagno come peraltro si evince dalla Pec dell'11.09.23, con cui il Ministero /USR - utile ribadirlo - ha già riconosciuto il di Lei diritto alla fruizione dei permessi *ex art. 33, co.3, L.104/92*.

- In conclusione, se il MIM avesse correttamente valutato la documentazione integrativa pervenuta, la Dirigente Scolastica avrebbe indubbiamente ottenuto l'assegnazione presso una delle Sedi vicine alla residenza della suocera al fine di garantire a questa la dovuta assistenza.

- Per tutte le suesposte ragioni, il **MIM si è reso -in ultima analisi- autore della lesione del diritto della lavoratrice alla mobilità/trasferimento:** l'omessa valutazione del titolo di precedenza (Verbale Inps), in sede istruttoria, ha comportato la violazione dell'**art. 33, co.5, della L.104/92**, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di *handicap*. (disposizione normativa che si preoccupa, principalmente, di creare le condizioni affinché i lavoratori dipendenti che abbiano congiunti disabili in condizioni di bisogno possano fornire ad essi la necessaria assistenza).

La norma prevede, a tal fine, il diritto del lavoratore a tre giorni di permesso mensile retribuito (co. 3), il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio o a non essere trasferito



senza il suo consenso ad altra sede (co. 5).

- L'art. 33 della legge n. 104/1992 prevede che:

“3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente

.....

5 Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”.

- Nel caso *de quo*, il MIM -ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, co.5 e 6 e dell'art. 21 L.104/92, avrebbe dovuto prioritariamente valutare positivamente il titolo di precedenza della ricorrente, accogliere la domanda di mobilità interregionale della stessa e, conseguentemente, trasferirla presso una Sede più vicina al luogo di residenza e domicilio della suocera -disabile grave- come in effetti è accaduto per gli altri istanti utilmente posizionati in graduatoria e con titoli di precedenza analoghi a quelli della ricorrente.

II. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI/VACANTI O DATI IN REGGENZA PRESSO SEDE SCOLASTICA VICINIORA ALLA RESIDENZA DELLA DISABILE E/O IN SUBORDINE NELLE ALTRE PROVINCE DELLA REGIONE SICILIANA ANCHE AFFIDATE IN REGGENZA.

- Sul punto, l'USR Sicilia (già con Nota n. 38388 del 31.08.23) si affrettava a precisare che non residuava alcun posto disponibile per l'a.s. 2023/24 essendo stati -detti posti- tutti destinati *ex lege* alla mobilità interregionale.

- All'evidenza, la suddetta affermazione è viziata *ab origine* atteso che, proprio dalla non corretta applicazione -*ex ante*- delle norme afferenti la mobilità interregionale per l'a.s. 2023/24, è derivata -*ex post*- una illegittima indisponibilità di posti vacanti.



- In altri termini, se fosse stato apprezzato e valutato il titolo di precedenza della Ditta, quest'ultima sarebbe stata assegnataria di un posto disponibile invece assegnato ad altro D.S. avente pari titolo, ma comunque minore anzianità di servizio.

[A titolo esemplificativo, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova, ivi si indica la posizione della **D.S. Vincenza D'Alcamo**, la quale ha ottenuto l'assenso per la mobilità interregionale e -conseguentemente- il **trasferimento presso "I.C. Russo Raciti" sito in Palermo**, in forza dei medesimi titoli della ricorrente (ossia titolo preferenziale *ex art. 33, co.5, L.104/92* stante il riconoscimento dello *status* di disabile grave *ex art. 3, co.3, L.104/92* della propria suocera).

- Si tratta di una posizione del tutto analoga a quella della D.S. Ditta, ciò in quanto la D.S. D'Alcamo era anch'essa in servizio presso la Regione Piemonte, ed anch'essa ha richiesto la mobilità per le medesime ragioni dell'odierna ricorrente (sebbene la D'Alcamo avesse una minore anzianità di servizio).

- Conseguentemente, a parità di titolo preferenziale, l'USR Sicilia -in applicazione dei criteri stabiliti nella Nota del 13.07.2023- avrebbe dovuto graduare le stesse prendendo in considerazione l'anzianità di servizio che -come risulta dai documenti ivi allegati- è pari ad anni 4 per la Dott.ssa Ditta e di soli anni 2 per la Dott.ssa D'Alcamo (Vedasi All.7).

- Dalla superiore analisi comparativa, emerge plasticamente la conclamata lesione del diritto della ricorrente a vedersi accolta la domanda di mobilità interregionale, il trasferimento in sede vicina al luogo di residenza della disabile da assistere].

- Ad ogni buon conto, rimane onere di parte datoriale dimostrare -con rigore e puntualità- che allo stato non vi siano posti disponibili e/o vacanti utili a garantire alla D.S. Ditta Arianna di esercitare le proprie prestazioni lavorative presso una sede viciniora a quella di residenza del disabile e che le consenta, quindi, di garantire assistenza alla di Lei suocera (disabile grave).

- Anche perché, in osservanza al principio di vicinanza dell'onere probatorio, non è sufficiente che il MIM si limiti a dedurre genericamente ed astrattamente la mancanza di "posti vacanti" per giustificare speditamente il diniego alla mobilità.

- Così come, a nulla vale affermare che vi siano delle sedi residue non computabili come posti disponibili in quanto riconducibili a Dirigenti facenti parte dell'organico regionale, ma titolari di altro incarico temporaneo; o ancor peggio che vi siano sedi residue parimenti non computabili come sedi disponibili poiché ascritti quali riserve per contenziosi amministrativi ancora pendenti



senza, tuttavia, indicare quali siano le sedi di riferimento, quali contenziosi ed i termini di possibile definizione degli stessi.

- Medesime considerazioni valgono per l'affermazione secondo cui: *“i posti residuati riguardanti le scuole diverse da quelle normodimensionate (id est: sottodimensionate) non sono computabili quali posti vacanti”*. Anche il tal caso è onere del MIM, dimostrare in concreto quali siano queste sedi e l'assenza di incarichi in reggenza su scuole normodimensionate.

- Tuttavia (lo si ribadisce) senza che ciò implichi un'inversione dell'onere della prova -il quale rimane saldamente in capo a parte datoriale- ed al solo scopo di offrire al G.L. elementi fortemente indizianti in ordine alla reale disponibilità dei posti vacanti/disponibili e/o dati in reggenza cui poter assegnare (anche in via provvisoria) la ricorrente, indicativamente si rappresenta quanto segue:

- La L.111/2011 prevede che possano essere assegnati Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi con incarico a tempo indeterminato, esclusivamente alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni superiore a **600 unità**, ridotto fino a **400** per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Queste sedi vengono dette *“normodimensionate”*.

- Di converso, quelle con un numero di alunni inferiori ai predetti limiti (dette *“sottodimensionate”*) possono essere affidate in reggenza.

- **Tuttavia, allo stato attuale vi sono numerosi Istituti Scolastici che seppur normodimensionati (ossia con un numero di studenti pari e/o superiore a 600) sono stati affidati in reggenza in violazione e spregio alla normativa vigente!**

- Ciò emerge *ex actis* dal confronto tra l'All.B al DDG. 58 DEL 15.03.23 e dall'elenco delle scuole affidate in reggenza nella Provincia di Palermo pubblicato dall'U.S.P.

- Dal primo documento, si evince chiaramente che per l'a.s. 2023/24 le Istituzioni Scolastiche sottodimensionate in Sicilia sono n.12 (di cui 5 nella provincia di Palermo, n.1 nella provincia di Agrigento, n.1 nella provincia di Trapani, n.2 nella provincia di Caltanissetta e n. 1 nella provincia di Siracusa) mentre dal **secondo documento (elenco pubblicato dall'USP Palermo)** emerge che le scuole date in reggenza nella provincia di Palermo sono ben **44**, numero



certamente superiore! (All.15 - All.B al DDG. 58 DEL 15.03.23 Istituz. Scolastiche sottodimensionate Sicilia; All.16- Incarichi di reggenza Prov. PA con decorrenza 1.09.23).

- Peralto, talune sedi scolastiche indicate dalla ricorrente nella domanda di mobilità, oggi risultano essere state destinate (illegittimamente) “in reggenza” pur essendo normodimensionate!

- A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano le seguenti Scuole indicate dalla ricorrente ed assegnate in reggenza dall’USR Sicilia:

- 1) I.C. CHIUSA/SCLAFANI - G. REINA di Chiusa Sclafani (PA);
- 2) I.C. CAMPOREALE - CAMPOREALE (PA);
- 3) I.C. S. GIUSEPPE JATO/S.CIPIRELLO (PA);
- 4) I.C. PRIZZI (PA);
- 5) I.C. PIANA DEGLI ALBANESI;

Ciò si evince dall’ elenco pubblicato sul sito U.S.R. Sicilia degli incarichi dati in reggenza nella provincia di Palermo con decorrenza 1° settembre 2023 ivi allegato

Incarichi aggiuntivi di reggenza nelle II.55. della provincia di Palermo con decorrenza 1° settembre 2023					
Codice I.S. reggenza	Denominazione I.S. reggenza	Comune I.S. reggenza	Cognome	Nome	Motivazione
PAEE03200B	D.D. F. ORESTANO - PA	PALERMO	Marcellino	Irene	esigenze dell'amministrazione
PAEE05700Q	D.D. " KAROL WOJTYLA"	BELMONTE MEZZAGNO	Mazzamuto	Salvatore	sede richiesta
PAEE063003	D.D. CAPACI - A. DE GASPERI	CAPACI	Calafiore	Simonetta	viciniorità/anzianità
PAEE09300V	D.D. TERMINI IMERESE I CIRCOLO	TERMINI IMERESE	Maniscalco	Margherita	Sede richiesta
PAEE09500E	D.D. VILLABATE I - DON MILANI	VILLABATE	Camillo	Francesco Paolo	conferma
PAEE10200C	D.D. BAGHERIA III-L. PIRANDELLO	BAGHERIA	Bonaffino	Lucia	viciniorità
PAIC81000C	I.C. CAMPOREALE DI ROCCELLA	CAMPOREALE DI ROCCELLA	Muratore	Vincenza	conferma
PAIC811008	I.C. ALTAVILLA MILICIA	ALTAVILLA MILICIA	Polizzi	Giuseppe	conferma
PAIC812004	I.C. CIMINNA - DON RIZZO	CIMINNA	Lascari	Giovanna	esigenze dell'amministrazione
PAIC81300X	I.C. PEREZ MADRE TERESA DI CALCUTTA	PALERMO	Inguanta	Rosaria	conferma
PAIC81400Q	I.C. BORGETTO/ PARTINICO	BORGETTO	Chimenti	Giacchino	conferma
PAIC817007	I.C. BEATO DON PINO PUGLISI	VILLAFRATI	Buttiglieri	Maria Concetta	viciniorità
PAIC818003	I.C. POLLINA/S. MAURO CASTELVERDE	POLLINA	Grisafi	Attilio	conferma
PAIC81900V	I.C. CALTAVUTURO - G. ODDO	CALTAVUTURO	Tommaselli	Andrea	sede richiesta
PAIC82300E	I.C. CHIUSA/SCLAFANI- G. REINA	CHIUSA SCLAFANI	La Rosa	Marinella Carmela	sede richiesta
PAIC82500E	I.C. MONTMAGGIORE BELSITO	MONTMAGGIORE BELSITO	La Mendola	Antonino Mario	sede richiesta
PAIC83000N	I.C. PETRALIA SOPRANA	PETRALIA SOPRANA	Picciurro	Sergio	conferma
PAIC838008	I.C. "EMANUELE VENTIMIGLIA"	BELMONTE MEZZAGNO	Russo	Giuseppe	assegnata d'ufficio
PAIC840008	I.C. CAMPOREALE	CAMPOREALE	Lo Piccolo	Benedetto	conferma
PAIC85200E	I.C. G. DI VITTORIO -PA	PALERMO	Mirabile	Angela	conferma
PAIC855002	I.C. RENATO GUTTUSO -PA	PALERMO	Catalano	Anna Maria	anzianità
PAIC861009	I.C. CARINI - LAURA LANZA	CARINI	Di Prima	Chiara	anzianità
PAIC88100E	I.C. PIANA DEGLI ALBANESI	PIANA DEGLI ALBANESI	Roccamatì	Patrizia	anzianità
PAIC88200A	I.C. PRIZZI	PRIZZI	Croce	Matteo	sede richiesta
PAIC884002	I.C. COMPRES SAN GIUSEPPE JATO/S.CIPIRELLO	SAN GIUSEPPE JATO	Ciravolo	Salvatore	assegnata d'ufficio
PAIC88700D	I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII	TERRASINI	Nasca	Angelo	anzianità
PAIC8A2004	I.C. SILVIO BOCCONE -PA	PALERMO	Fossati	Andrea	conferma
PAIC8A400Q	I.C. CAPACI - BIAGIO SICILIANO	CAPACI	Lipani	Nicoletta	anzianità
PAIC8A500G	I.C. ROSARIO LIVATINO	FICARAZZI	Flora	Rosalba	anzianità
PAIC8A7007	I.C. PRIVITERA/POLIZZI	PARTINICO	Belfiore	Carmelo	viciniorità
PAIC8A900V	I.C. G. VASI	CORLEONE	Inglisma	Elisa	assegnata d'ufficio
PAIC8AF00B	I.C. CACCAMO - G. BARBERA	CACCAMO	Anello	Marilena	assegnata d'ufficio
PAIC8AH003	I.C. CASTELBUONO-F. MINA/PALUMBO	CASTELBUONO	Cancila	Antonella	viciniorità
PAIC8AJ008	I.C. CEFALU' - NICOLA BOTTA	CEFALU'	Carlini	Giuseppe	sede richiesta
PAIC8BC00E	I.C. G. FALCONE - CARINI -	CARINI	Guercia	Pasqualina	anzianità
PAIC8BD00A	I.C. COLLESANO	COLLESANO	Veca	Mario	conferma
PAIS00700R	I.I.S. - LUIGI FAILLA TEDALDI	CASTELBUONO	Catalano	Valeria	anzianità
PAIS018007	I.I.S. P. DOMINA PETRALIA SOTTANA	PETRALIA SOTTANA	Pecoraro	Vito	sede richiesta
PAIS041008	I.I.S. F. PAOLO CASCINO (EX III ALBERGH)	PALERMO	Greco	Melchiorra	esigenze dell'amministrazione
PAMM00700N	S.M. CESAREO G.A.	PALERMO	Pizzolanti	Maria	viciniorità/anzianità
PAMM12600X	S.M. VILLABATE-PALUMBO P.	VILLABATE	Tripoli	Carmela	conferma
PAMM138006	S.M. BORGESE-XXVII MAGGIO	PALERMO	Di Maggio	Maria Rita	anzianità
PAPC16000R	LICEO SCIENTIFICO E ITE TURISMO (USTICA)	USTICA	Catania	Giusto	conferma
PAPM12000E	ISTITUTO MAGISTRALE DI CACCAMO	CACCAMO	Graziano	Patrizia	anzianità

- In conclusione: la violazione di legge posta in essere dal MIM è chiara ed incontestabile.



- E' di per sé bastevole confrontare gli elenchi sopra indicati (ed allegati al ricorso) per dimostrare che il numero delle Istituzioni Scolastiche date in reggenza nella sola Provincia di Palermo è certamente ben superiore rispetto al numero di tutte le Istituzioni Scolastiche della Regione Siciliana definite dall'Amministrazione stessa "sottodimensionate".

- La scelta del Ministero, di sovraccaricare di lavoro Dirigenti Scolastici già titolari in altre scuole piuttosto che trovare adeguata sistemazione a chi, come la ricorrente, deve assistere (in quanto referente unico) un familiare con *handicap* grave appare del tutto illegittima e contraria ai principi di buon andamento della P.A. (ex. art. 97 Cost.) ed in ogni caso lesiva di interessi costituzionalmente protetti stante la palese mancanza di diverse e valide esigenze organizzative.

- Per l'effetto, quindi, **sussistono le condizioni di legge e le disponibilità di posti per accogliere la richiesta mobilità della ricorrente** in un Istituto Scolastico disponibile/vacante o dato in reggenza e prossimo alla residenza e domicilio del disabile da assistere, nel rispetto del diritto sancito dall'art. 33, co.5, L.104/92. Di converso, invece, **non sussistano motivazioni che rendano prevalente l'interesse organizzativo della P.A. rispetto al diritto di un soggetto disabile (anziana novantaduenne) e con gravi difficoltà motorie a dover essere privata dell'assistenza necessaria (All.17- Sent. Trib. di Vercelli).**

III. IN VIA SUBORDINATA: DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE TRASFERITA ANCHE MEDIANTE ASSEGNAZIONE IN VIA PROVVISORIA PER I MEDESIMI PRESUPPOSTI DI CUI AL SUB II

- Infine, per tutti i motivi già indicati al sub. II che ivi si intendono integralmente riportati e ritrascritti, sussistendone i presupposti di legge, si chiede l'assegnazione anche in via provvisoria per l'a.s. 2023/24 presso una sede scolastica disponibile/vacante anche data in reggenza viciniora alla residenza del soggetto disabile da assistere.

IV. SUL PERICULUM IN MORA: IRREPARABILITA' DEL PREGIUDIZIO.

- Le ragioni di urgenza connesse alla necessità di una tutela immediata del diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza e/o al trasferimento presso la Sede più vicina al luogo di residenza della suocera disabile (peraltro già indicata in sede di presentazione dell'istanza) appaiono ampiamente dimostrate in atti dalla copiosa documentazione depositata.

- L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il



protrarsi dell'evento lesivo, al fine di inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi. E, nel caso *de quo*, l'esigenza della ricorrente ad ottenere il trasferimento in una Sede vicina al luogo di residenza della suocera è particolarmente urgente in quanto attualmente non vi è alcun familiare in grado di prestare assistenza alla Sig.ra Angela Calcagno (suocera della ricorrente), soggetto novantaduenne, con gravi difficoltà nella deambulazione e riconosciuto portatore di *handicap* grave ex art.3, co.3, L.104/92.

- **Peraltro, la ricorrente è già stata riconosciuta, (seppur in sede di riconoscimento dei permessi ex L.104) figura INDISPENSABILE per la cura e l'assistenza della suocera che non può essere privata della necessaria e continua assistenza di cui ha bisogno, atteso che nessun altro parente vi può provvedere.** Mentre, di converso, la permanenza della ricorrente nell'attuale Sede assegnata, distante oltre 1.500 KM dal luogo di residenza del disabile certamente cagiona attualmente gravi disagi alla vita della stessa ed un irreparabile nocumento alle Sue esigenze di cura ed accudimento.

- Per tali ragioni, si reputa sussistano le invocate ragioni d'urgenza ed il pregiudizio imminente ed irreparabile che comporterebbe una lesione irreversibile del diritto azionato in via ordinaria. - La suddetta lesione, peraltro, non è risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, ma bensì sulla stessa sfera morale e materiale dei diritti alla persona (personali), che in quanto tali sono insuscettibili di reintegra *ex post*.

- Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., sia sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente ed il disabile subirebbero qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non dovesse apprestarsi ad adottare il chiesto provvedimento cautelare.

IV. SULLA RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*

Sussistono certamente i presupposti per l'adozione di un provvedimento *inaudita altera parte* poiché la tutela delle situazioni sostanziali rappresentate nella descrizione del *periculum* non può essere postergata neppure all'udienza di trattazione. Si chiede pertanto che l'Ill.mo Giudice del Lavoro, esaminato il ricorso, voglia emettere decreto *inaudita altera parte* disponendo l'immediato trasferimento della lavoratrice presso una istituzione scolastica prossima al luogo di residenza della disabile grave, con riserva di conferma di detto provvedimento in sede di contraddittorio camerale.



ISTANZA

**PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE
AI CONTROINTERESSATI EX ART. 151 CPC.**

- In premessa si ritiene che l'esito favorevole del giudizio non dovrebbe pregiudicare il diritto di altri Dirigenti, in quanto il "posto" per cui è causa ben può essere assegnato "in deroga", senza quindi rendere necessaria alcuna movimentazione di docenti.

- Purtuttavia, ove il G.L dovesse ritenere che ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in causa, il presente ricorso debba essere notificato a tutti i Dirigenti Scolastici che avendo partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2023/24 potrebbero vedersi mutata la propria posizione a seguito dell'eventuale accoglimento dell'istanza cautelare; proprio in ragione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa e ritenuto che; a) la notificazione nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari b) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente; c) la notifica per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* non appare idonea al raggiungimento dello scopo si chiede di voler autorizzare la notifica nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR del testo integrale del ricorso e dell'emittendo decreto di fissazione di udienza.

Per tutto quanto sopra esposto,

**VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO
IN VIA CAUTELARE**

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

- **ACCOGLIERE** per la forma il presente ricorso, e ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, anche con decreto da emettersi inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti **da effettuarsi in modalità di trattazione da remoto (e/o scritta)**;

- **ACCERTARE E DICHIARARE** la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto *ex art. 33 co.5 L.104/92* e del titolo di precedenza nella fase di mobilità interregionale per l'a.s. 2023/24 e/o comunque del diritto -in forza dei suddetti presupposti soggettivi ed oggettivi- ad essere



trasferita, anche in via provvisoria, in una sede viciniora alla residenza della disabile;

- **SOSPENDERE E/O DISAPPLICARE** i provvedimenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito che hanno negato il trasferimento della Dott.ssa Arianna Ditta in sede di mobilità interregionale presso un Istituto Scolastico sito nel comune di Sciacca (AG), o in una Sede Scolastica più vicina alla residenza del disabile da assistere, o comunque in una delle Sedi scolastiche vacanti e disponibili prossime al luogo di residenza del disabile da assistere per l'anno scolastico 2023/24 Per l'effetto,

- **Disporre ed ordinare alla parte datoriale l'immediato trasferimento della ricorrente** presso un Istituto Scolastico nel Comune di Sciacca (AG), oppure presso una sede scolastica vacante e/o disponibile, o ancora fra quelle data in reggenza nelle province di preferenza indicate in domanda di mobilità, per l'anno scolastico 2023/24, o in via subordinata a decorrere dal 1.09.2024 congelando una delle sedi scolastiche vacanti e disponibili o date in reggenza come sopra indicate;

In subordine,

- Disporre ed ordinare **l'immediata assegnazione della ricorrente anche in via provvisoria**, presso una sede scolastica vacante e disponibile o data in reggenza nel Comune di Sambuca di Sicilia e/o nei comuni viciniori, e/o ancor oltre, nei comuni ricadenti nelle province di Agrigento, Trapani o Palermo purché prossimi alla residenza del disabile grave, risultanti priva di Dirigente Scolastico titolare, oppure presso una sede scolastica vacante e/o disponibile, o ancora fra quelle normodimensionate data in reggenza suscettibili di incarico al titolare, per l'anno scolastico 2023/24, o in via subordinata a decorrere dal 1.09.2024 congelando una delle sedi scolastiche vacanti e disponibili, o date in reggenza, per come sopra indicate;

In via ulteriormente subordinata,

-Ove non sia possibile l'immediata assegnazione della ricorrente, presso un Istituto libero o dato in reggenza a Sciacca (AG) e/o in subordine nella provincia di Agrigento, Palermo o Trapani (comunque prossima alla residenza del disabile) **ACCANTONARE** per l'anno scolastico 2024/2025 un posto tra quelli che si renderanno liberi alla data dell'1.09.2024 in merito al collocamento a riposo obbligatorio, per limite di età dei Dirigenti Scolastici. nell'anno scolastico in corso 2023/24 nelle province di Agrigento, Trapani e Palermo;

- **ADOTTARE** comunque i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela effettiva ed immediata della posizione soggettiva della ricorrente;



- **CONDANNARE** parte resistente, al pagamento delle spese processuali, oltre accessori come per legge con distrazione in favore dei procuratori; il tutto oltre l'aumento del 30% da applicarsi sui compensi in quanto l'atto depositato è stato redatto mediante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ovvero tecniche informatiche utili per agevolare la consultazione o la fruizione così come previsto dal D.M. 37/2018 (Tribunali di Merito, ex multis Trib. Palermo, Ord.18.07.18).

Sin d'ora, si allegano e si chiede di voler ammettere perchè rilevanti e pertinenti i seguenti documenti:

- Ricevuta di pagamento telematico C.U.

- 1) Decreto conferimento incarico D.S. 1.09.19; **1bis)** Contratto individuale di lavoro del 18.08.22;
- 2) Domanda di mobilità del 25.06.23 con allegati;
- 3) Verbale Inps del 26.06.23;
- 4) Certificato medico rilasciato dal MMG in data 15 settembre 2023 – Sig.ra Angela Calcagno;
- 5) Integrazione Documentale del 06.07.23 con allegati; **5bis)** Pec formato .eml trasmessa dall'USR Piemonte in data 06.07.23;
- 6) Istanza di accesso agli atti del 20.07.23; **6bis)** Istanza di accesso agli atti formato .eml;
- 7) Graduatoria mobilità interregionale D.S per l'a.s. 2023/24;
- 8) Reclamo/richiesta di annullamento in autotutela del 25.08.23; **8bis; 8ter; 8quater)** Pec formato .eml trasmessa al MIM, USR Piemonte e USR Sicilia;
- 9) Riscontro reclamo del 31.08.23; **9bis)** Pec formato .eml;
- 10) Nota Prot. 12071/23 concessione permessi L.104/92 USR Piemonte; **10bis)** Pec formato .eml
- 11) Certificato di morte del Sig. Giovanni Bonanno;
- 12) Certificato medico rilasciato dal MMG in data 15.09.23 - Sig. Calogero Bonanno;
- 13) Dichiarazione Sig. Simone Bonanno; **13bis)** Certificato di residenza Sig. Simone Bonanno;
- 14) Dichiarazione Sig. Nicolò Bonanno; **14bis)** Contratto di concessione ADM;
- 15) All.B al DDG. 58 del 15.03.23 Istituz. Scolastiche sottodimensionate Sicilia;
- 16) Incarichi di reggenza Prov. PA con decorrenza 1.09.23;
- 17) Sent. Trib. di Vercelli -Sez. Lavoro.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi della L. 488/99 così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile, pertanto il C.U. è dovuto nella misura pari ad € 259,00.

Palermo, 29 settembre 2023

Avv. Ignazio Fiore

Avv. Elisa Linguanti

